

COMUNICATO UFFICIALE N.8

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 MASCHILE DEL 31/10 – 1/11-2007

A) A CARICO TESSERATI SOSPESI

GABANA MARCELLO (ACQUA PARADISO MONT.BS) sospensione da ogni attività federale per gg.30 per aver assunto un comportamento protestatario nel corso della gara e per aver al termine della stessa, accompagnando gli arbitri fino allo spogliatoio, proferito loro reiterate frasi offensive.

AMMONITI

CORVETTA ANTONIO (FAMIGLIULO CORIGLIANO CS)

B) A CARICO SODALIZI

FAMIGLIULO CORIGLIANO CS – Multa di € 500,00 per aver il pubblico sostenitore, rivolto ripetutamente frasi ingiuriose ed in una circostanza anche una frase minacciosa all'indirizzo del 1°arbitro nel corso dell'incontro, recidiva.

PRISMA TARANTO – Multa di € 120,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi ingiuriose nel corso del 3°set, all'indirizzo del 1°arbitro.

ACQUA PARADISO MONTICHIARI BS – Multa di € 260,00 per aver il pubblico locale, proferito ripetute frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara e per lancio di rotoli di carta sul terreno di gioco sia all'inizio che durante la gara.; ulteriore multa di € 200,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

MARCONI MM SPOLETO PG – Multa di € 500,00 per aver il pubblico locale, rivolto ripetute frasi offensive nei confronti della coppia arbitrale e per aver lanciato un pallone tra il 3° e 4°set che andava a colpire il seggiolone del 1°arbitro, recidiva.

C) RECLAMI - OMOLOGHE

GARA MARMI LANZA VERONA –PREMIER HOTELS CREMA DEL 28-10-07

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara; visto il reclamo proposto dal sodalizio Marmi Lanza Verona, rilevata la irritualità dello stesso perché non conforme all'art.67 2°comma del Regolamento Giurisdizionale; atteso che il preannuncio non è stato effettuato al momento da contestare poi divenuto oggetto del reclamo; considerato che tale violazione riveste carattere preliminare ed assorbente

DELIBERA

di respingere per inammissibilità ex art.67, 2°comma, il reclamo proposto dal sodalizio Marmi Lanza Verona ed incamerare la relativa tassa.

GARA FRAMASIL PINETO – TONNO CALLIPO VIBO DEL 28-10-2007

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, visto il reclamo proposto dalla Soc. Tonno Callipo Vibo e accertatane la regolarità,

Osserva

Le doglianze che hanno indotto la Soc. Callipo Vibo a contestare la omologa della gara in epigrafe si riferiscono all'utilizzo dell'atleta Sanko Alexey da parte della Soc. Framasil Pineto, avvenuto in contrasto con il Regolamento Gare. Trascurando per palese irrilevanza la descrizione e valutazione dei fatti riguardanti la posizione tesserativa dell'atleta, peraltro appurata ed evitando quindi ogni riflessione circa i contenuti delle conversazioni telefoniche alle quali non è possibile comunque conferire specifica valenza nel presente procedimento, il GUF ritiene l'impiego dell'atleta Sanko Alexey (Soc. Framasil Pineto), non corretto perché non in linea con il dettato normativo non derogabile previsto dall'art. 21 Regolamento Gare il quale chiaramente e tassativamente dispone che l'elenco completo dei giocatori, debba essere consegnato dal capitano all'arbitro almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro, per essere trascritto sul referto di gara. Il medesimo articolo (2° comma) stabilisce altresì che i giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.

La norma, che per estrema chiarezza non ha bisogno di interpretazioni, non è stata osservata dalla Soc. Framasil Pineto. Tale sodalizio, pur ammonito dal direttore di gara, ma forse facendo legittimo affidamento sulla mal interpretata indicazione fornitagli dall'Ufficio Tesseramento, frutto di indubbio equivoco esulando simili "autorizzazioni" dai suoi poteri e compiti istituzionali - ha palesemente violato la citata norma regolamentare, utilizzando l'atleta Sanko Alexey pur non essendo inserito nell'elenco (Camp 3). A tale sodalizio deve quindi applicarsi la sanzione prevista dal Regolamento Giurisdizionale.

Tutto ciò premesso, visto gli artt. 67 e 69 Reg. Giurisdizionale, in accoglimento del reclamo

DELIBERA

- di omologare la gara Framasil Pineto -Tonno Callipo Vibo con il seguente risultato 0-3 (parziali: 0-25;0-25; 0-25);
- di infliggere alla Soc. Framasil Pineto la multa di € 1.000,00;
- di restituire la tassa reclamo.

Affisso in Roma il 2 Novembre 2007

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV.MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo